N 1189/13 R. G. notizie di reato

Affogliaz. N.....

N 1/16 R. G. APP.



TRIBUNALE di NOVARA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

VERBALE DI UDIENZA (art. 567, 480 e segg. c.p.p.)

L'anno 2017 il mese di Aprile il giorno 26 alle ore 09,24 in Novara - aula d'udienza penale - davanti al Giudice Dr.ssa Silvana PUCCI assistita dal Cancelliere Oronzo Calabrese, per la trattazione in pubblica udienza del processo sopra indicato nei confronti di:

D, nato a il
E' presente il Pubblico Ministero Dr.ssa Francesca DELLE CELLE

L' imputato:

Difeso di Fiducia dall'avv. ! del Foro di Novara.

presente

La Parte Civile:

non comparso rappresentata e difesa dall'Avv.

D del Foro di Novara, presente.

Preliminarmente il Giudice sottopone alle parti la questione dell'ammissibilità dell'appello in punto di tempestività dello stesso;

Il Difesa, chiede un rinvio per esaminare la questione.

il PM si oppone alla richiesta di rinvio

la PC, non si oppone alla richiesta di rinvio rimettendosi alla decisione del Tribunale.

Il Giudice,

rilevato che limputato è stato condannato con sentenza pronunciata l'11.11.2015 con la lettura del dispositivo, cui presenziavano personalmente sia l'imputato sia il difensore di fiducia; che il giudice di primo grado riservava in giorni quarantacinque il termine per la redazione dei motivi;

che, cionondimeno, la motivazione della sentenza risulta depositata il 23.11.2015, ossia entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo;

considerato che, per giurisprudenza ampiamente consolidata (cfr. tra le più recenti, Cass., n. 43487/2015, che ha motivatamente disatteso l'unico isolato precedente di segno contrario), il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine superiore e maggiore di quello di giorni quindici per il deposito dei motivi della decisione, previsto dall'art. 32 d.lgs. 274/2000;

che tale disposizione riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, "a meno che non sia diversamente stabilito";

ritenuto, di conseguenza, che il termine per impugnare la sentenza emessa dal giudice di pace è in ogni caso quello di giorni trenta;

che tale termine decorre, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza;

ritenuto che, in applicazione dei consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali, nel caso di specie il termine di trenta per impughare la sentenza decorreva dal 26.11.2015, cioè dal quindicesimo giorno successivo alla lettura del dispositivo di sentenza;

che tale termine era ampiamente spirato quando il difensore ha interposto appello, segnatamente l'8.11.2016;

ritenuto, pertanto, che l'impugnazione proposta nell'interesse di ZITO sia tardiva e quindi inammissibile alla luce del combinato disposto degli artt. 585 e 591 c.p.p.;

P.Q.M.

Visto l'art. 591 c.p.p.,

DICHIARA INAMMISSIBILE l'impugnazione proposta nell'interesse de avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Novara il 11.11.2015.

DISPONE l'esecuzione del provvedimento impugnato.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di competenza.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 09,33.

IL CANCELLIERE

Oronze Calabrese

IL GIUDICE

Dr.ssa Silvaria PUCCI